

OGGETTO: Approvazione del bando per la concessione del contributo regionale “Buono-Scuola” per l’Anno scolastico-formativo 2019-2020.
(L.R. 19/1/2001, n. 1).
Deliberazione/CR n. 6 del 21/1/2020.

NOTA PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si approva il bando per l’assegnazione del contributo regionale “Buono-Scuola” per l’Anno scolastico-formativo 2019-2020. Il contributo è destinato alla copertura parziale delle spese che le famiglie del Veneto sostengono per l’iscrizione e la frequenza, nonché per l’attività didattica di sostegno, per gli studenti residenti nel territorio regionale. Il provvedimento non assume impegni di spesa ma ne avvia la procedura.

Il relatore riferisce quanto segue.

La legge regionale 19/1/2001, n. 1 “*Interventi a favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie*” prevede un contributo regionale, il cosiddetto “Buono-Scuola”, finalizzato al concorso delle spese che le famiglie del Veneto sostengono per l’iscrizione e la frequenza, nonché per l’insegnante di sostegno, per gli studenti residenti nel territorio regionale frequentanti le Istituzioni primarie e secondarie di primo e di secondo grado del sistema di istruzione e formazione.

Il presente provvedimento prevede, ai sensi di tale legge, l’approvazione del bando che definisce i criteri e le modalità per la concessione del contributo regionale “Buono-Scuola”, per l’Anno scolastico-formativo 2019-2020.

Il contributo è concesso alle famiglie degli studenti residenti nel territorio regionale e frequentanti:

- Istituzioni scolastiche statali e paritarie (private e degli enti locali), nell’adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell’obbligo di istruzione, in base all’articolo 3, comma 1, della L.R. n. 1/2001, e dell’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 15/4/2005, n. 76;
- Istituzioni scolastiche non paritarie, primarie e secondarie di primo e di secondo grado, incluse nell’Albo regionale delle “scuole non paritarie” (L. 3/2/2006, n. 27; D.M. 29/11/2007, n. 263; D.M. 10/10/2008, n. 82), in quanto atte a garantire l’adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell’obbligo di istruzione, in base all’articolo 3, comma 2, della L.R. n. 1/2001 ed ai principi di uguaglianza di trattamento di casi simili (art. 3 Cost.) e di garanzia del diritto allo studio (art. 34 Cost.);
- Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto che svolgono percorsi triennali di istruzione e formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale e percorsi di quarto anno per il conseguimento del diploma professionale ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, compresi i percorsi del sistema duale attivati in attuazione dell’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015.

Si evidenzia che possono iscriversi alla scuola primaria anche le bambine ed i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30/4/2020 (articolo 2, comma 1, lett. e, della L. 28/3/2003, n. 53; articolo 4, comma 2 del D.P.R. 20/3/2009, n. 89).

In relazione agli studenti disabili si sono riscontrate alcune criticità che hanno compromesso il loro successo scolastico.

Si è verificato infatti che alcuni di essi, anche maggiorenni, non sono stati accettati dalle Istituzioni sopra elencate, oppure, anche se accettati, le tecniche di sostegno e di didattica utilizzate non si sono rivelate idonee alla specifica tipologia di diversa abilità.

Tale situazione ha costretto alcuni genitori a cercare sul territorio offerte scolastiche e formative diverse, consentendo così agli studenti disabili, a seguito della loro frequenza presso altre Istituzioni, di conseguire risultati positivi, adeguatamente e regolarmente certificati.

In ragione di ciò, considerata la particolare ed oggettiva situazione di tali studenti e limitatamente ad essi, appare opportuno riconoscere il beneficio in questione anche a loro, qualunque sia il tipo di Istituzione frequentata, qualora ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:

- a) studente disabile ai sensi dell'articolo 3 della L. 5/2/1992, n. 104;
- b) insuccesso scolastico fino all'Anno scolastico-formativo 2017-2018 certificabile da parte di Istituzioni scolastiche statali, paritarie (gestite da privati e dagli enti locali) o non paritarie iscritte all'Albo regionale delle scuole non paritarie e anche da parte di Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto;
- c) successo scolastico certificabile conseguito entro l'Anno scolastico-formativo 2019-2020 a seguito della frequenza presso Istituzioni scolastiche e formative, non rientranti tra quelle indicate nel precedente punto b), che applichino metodologie didattiche e di sostegno che hanno consentito il successo stesso.

Per la determinazione della situazione reddituale che i richiedenti devono possedere per ottenere il contributo, si applica l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5/12/2013, n. 159.

Tale indicatore tiene conto dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare, dei patrimoni mobiliari e immobiliari e della composizione del nucleo familiare.

Al riguardo si conferma l'applicazione dell'ISEE sia in relazione agli studenti normodotati (da € 0 a € 40.000,00), sia in relazione agli studenti disabili (da € 0 a € 60.000,00).

Si ritiene di far presentare la domanda del contributo, relativo all'Anno scolastico-formativo 2019-2020, dal 2 marzo 2020 al 2 aprile 2020.

In riferimento alle famiglie numerose, vale a dire quelle con un numero di figli pari o superiore a quattro, si ritiene opportuno includere anche le famiglie con parti trigemellari, in quanto la DGR n. 1402 del 17/7/2012 ha esteso anche ad esse il diverso contributo "Bonus-Famiglia".

In analogia con il citato contributo "Bonus-Famiglia", si reputa opportuno fornire, alle famiglie in questione, un sostegno adeguato anche per le spese di istruzione, più precisamente per quelle di iscrizione e frequenza, assegnando loro il contributo "Buono-Scuola" per gli stessi importi già previsti per le famiglie con studenti disabili.

In relazione a ciò, si ritiene di poter assegnare, alle famiglie in questione, il contributo "Buono-Scuola" fino agli importi massimi della Fascia 1, a seconda del livello scolastico/formativo frequentato, in analogia con quanto previsto dal bando di tale contributo per gli studenti disabili.

Preso atto della particolare condizione di fragilità in cui versano gli studenti disabili e delle difficoltà manifestate dalle famiglie numerose che in questi anni hanno ricevuto somme via via sempre minori a causa delle riduzioni intervenute sugli stanziamenti del bilancio della Regione, si propone di sostenere maggiormente tali categorie di richiedenti.

In particolare, a parziale modifica di quanto stabilito nei precedenti bandi, si propone di assegnare agli studenti disabili ed alle famiglie numerose, già aventi diritto al contributo per le spese di iscrizione e frequenza previsto dalla prima fascia di ISEE (da € 0 a € 15.000,00), un contributo pari all'80% del contributo massimo concedibile della prima Fascia ISEE per le spese di iscrizione e frequenza, secondo quanto indicato nell'art. 4 "Importi massimi del contributo per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza", dell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Esaurita la riserva di cui al precedente capoverso, sarà attribuito agli studenti normodotati l'80% del massimo contributo concedibile e le eventuali ulteriori risorse saranno attribuite proporzionalmente a tutte le categorie di aventi diritto.

Qualora non vi fossero risorse residue o esse non fossero sufficienti ad assegnare un apprezzabile e adeguato contributo agli studenti normodotati, per garantire il beneficio anche a tali categorie di richiedenti, sarà necessario, attraverso specifica variazione al bilancio o in sede di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020, rendere disponibili ulteriori risorse.

Il bilancio regionale di previsione 2020-2022, approvato con L.R. 25/11/2019, n. 46, ha stanziato per l'iniziativa € 3.000.000,00 sul capitolo n. 061516 denominato *"Interventi per garantire la parità scolastica a favore delle famiglie degli alunni frequentanti il sistema scolastico di istruzione L.R. 19/01/2001, n. 1"*.

Il bando per la concessione del contributo per l'Anno scolastico-formativo 2019-2020 è contenuto nell'**Allegato A**.

In merito ad esso la Sesta Commissione Consiliare, competente in materia di istruzione, ha rilasciato parere favorevole n. 500 nella seduta del 05/02/2020, con la raccomandazione che – qualora lo stanziamento pari a € 3.000.000,00 del capitolo relativo agli interventi per la parità scolastica, di cui al Bilancio di previsione 2020-2022, non fosse sufficiente a corrispondere i contributi agli studenti normodotati aventi diritto – si rendano disponibili le ulteriori risorse a ciò necessarie attraverso specifica variazione al Bilancio o in sede di assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020.

In conformità alle direttive impartite dalla Giunta regionale, le bozze grafiche dei materiali pubblicitari dell'iniziativa saranno inviate alla Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR - Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione.

In merito alla collaborazione degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico per la migliore riuscita dell'iniziativa, la Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR - Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 38846 del 27/1/2020.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 19/1/2001, n. 1 *"Interventi a favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie"*;

VISTO l'articolo 8, comma 2, della legge regionale 31/3/2017, n. 8 *"Il sistema educativo della Regione Veneto"*, come modificata con legge regionale 20/4/2018, n. 15;

VISTO il D.Lgs. 23/6/2011, n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 29/11/2001 n. 39 *"Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione"* e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 25/11/2019, n. 44 *"Collegato alla stabilità regionale 2020"*;

VISTA la legge regionale 25/11/2019, n. 45 “Legge di stabilità regionale 2020”;

VISTA la legge regionale 25/11/2019, n. 46 “Bilancio di Previsione 2020-2022”;

VISTA la DGR n. 1716 del 29/11/2019 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022”;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 10 del 16/12/2019 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022;

VISTA la DGR n. 30 del 21/1/2020 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2020-2022”;

VISTA la DGR n. 1402 del 17/7/2012 “Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro. Anno 2012”;

VISTA la Deliberazione/CR n. 6 del 21/1/2020 “Approvazione del bando per la concessione del contributo regionale “Buono-Scuola” per l’Anno scolastico-formativo 2019-2020. Richiesta di parere alla Commissione consiliare. Articolo 4, comma 2, L.R. 19/1/2001, n. 1”;

VISTO il parere favorevole n. 500 del 5/2/2020 della Sesta Commissione Consiliare rilasciato in data 5/2/2020;

VISTO il parere favorevole della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR - Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione, prot. n. 38846 del 27/1/2020;

VISTO l’articolo 2, comma 2, della legge regionale 31/12/2012, n. 54, come modificata con legge regionale 17/5/2016, n. 14;

DELIBERA

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
2. di approvare il bando per la concessione del contributo regionale “Buono-Scuola”, per l’Anno scolastico-formativo 2019-2020, contenuto nell’**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di determinare in € 3.000.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa, non aventi natura commerciale, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 061516 del Bilancio regionale di previsione 2020-2022, approvato con L.R. 25/11/2019, n. 46, denominato “*Interventi per garantire la parità scolastica a favore delle famiglie degli alunni frequentanti il sistema scolastico di istruzione L.R. 19/01/2001, n. 1*”, esercizio 2020;
4. di dare atto che la Direzione Formazione e Istruzione, cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto 3, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011;
6. di prendere atto della raccomandazione consiliare contenuta nel parere n. 500 del 5/2/2020, impegnandosi a reperire le risorse necessarie per il contributo “Buono-Scuola” dell’anno scolastico-formativo 2019-2020;
7. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell’esecuzione del presente atto e dell’adozione di ogni ulteriore e conseguente atto che si dovesse rendere necessario in relazione alle attività oggetto del presente provvedimento;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché nel sito Internet all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/buono_scuola.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
F.to Avv. Mario Caramel



BANDO
PER LA CONCESSIONE DEL
CONTRIBUTO REGIONALE “BUONO-SCUOLA”
ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2019-2020

Articolo 1
Spese contribuibili

1. Il contributo può essere concesso ai richiedenti di cui all'articolo 2 per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza dell'Istituzione scolastica-formativa, che il richiedente ha sostenuto, per lo studente, in riferimento all'Anno scolastico-formativo 2019-2020.
2. In caso di studente disabile il contributo può essere concesso anche per le spese per il personale insegnante impegnato, durante l'orario scolastico o formativo, in attività didattica di sostegno, che il richiedente ha sostenuto direttamente, per lo studente, in riferimento all'Anno scolastico-formativo 2019-2020.
3. Il contributo può essere concesso solo se la spesa è:
 - a) di importo uguale o superiore ad € 200,00;
 - b) documentata (con indicazione della specifica causale) con ricevuta di versamento a mezzo bonifico bancario o conto corrente bancario o banco-posta, ovvero con quietanza di pagamento o fattura debitamente quietanzata rilasciate dall'Istituzione scolastica o formativa e, nel caso di spesa per insegnante di sostegno (con rapporto di lavoro diretto con la famiglia) per studente disabile, rilasciate dall'insegnante;
 - c) confermata dall'Istituzione scolastica o formativa nella parte della domanda ad essa riservata, e, nel caso di insegnante di sostegno con rapporto di lavoro diretto con la famiglia, se la sua presenza è dichiarata dall'Istituzione, sempre nella parte della domanda ad essa riservata.
4. Il contributo non può essere concesso nei casi in cui l'iscrizione e la frequenza siano gratuite. A tale riguardo si rinvia ai casi di gratuità previsti dall'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 13/4/2017, n. 63, dall'articolo 1, comma 5, e dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 15/4/2005, n. 76, dall'articolo 6, comma 1, del citato D.Lgs. n. 76/2005 per i 3 anni delle Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto che svolgono i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/6/2003, all'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, al D.Lgs. 13/4/2017, n. 63, nonché dalle altre normative regionali.
5. Il contributo non può essere concesso per viaggi di istruzione, attività di arricchimento formativo, attività integrative ed extracurricolari, convitti, mense, trasporti, libri di testo e sussidi scolastici, nonché per le spese per l'acquisto dei mezzi necessari per la frequenza della scuola quali, ad esempio, divisa, scarpe, zoccoli, tester, ecc..

Articolo 2 Requisiti di ammissione

1. Il contributo può essere richiesto da persone fisiche iscritte all'anagrafe tributaria ed aventi il domicilio fiscale in Italia.
2. **Il richiedente deve:**
 - a) appartenere ad una delle seguenti categorie:
 - soggetto esercente la responsabilità genitoriale;
 - studente iscritto (se maggiorenne);
 - b) appartenere ad un nucleo familiare con un ISEE 2020:
 - da € 0 a € 40.000,00 in caso di studenti normodotati e di famiglie numerose;
 - da € 0 a € 60.000,00 in caso di studenti disabili;
 - il nucleo familiare del richiedente e l'ISEE sono determinati ai sensi del D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159;
 - c) possedere un titolo di soggiorno valido, se ha cittadinanza non comunitaria.
3. **Lo studente deve:**
 - a) essere iscritto e frequentare una delle seguenti tipologie di Istituzioni, al fine dell'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione:
 - scolastiche statali: primarie, secondarie di primo e di secondo grado;
 - scolastiche paritarie (private e degli enti locali): primarie, secondarie di primo e di secondo grado;
 - scolastiche non paritarie: primarie, secondarie di primo e di secondo grado, incluse nell'Albo regionale delle "scuole non paritarie" (D.M. 29/11/2007, n. 263);
 - formative accreditate dalla Regione del Veneto che svolgono percorsi triennali di istruzione e formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale e percorsi di quarto anno per il conseguimento del diploma professionale ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, compresi i percorsi del sistema duale attivati in attuazione dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015;
 - qualunque tipo di Istituzione, purché si tratti di studente disabile e ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 1. studente disabile ai sensi dell'articolo 3 della L. 5/2/1992, n. 104;
 2. insuccesso scolastico fino all'Anno scolastico-formativo 2017-2018 certificabile da parte di Istituzioni scolastiche statali, paritarie (gestite da privati e dagli enti locali) o non paritarie iscritte all'Albo regionale delle scuole non paritarie e anche da parte di Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto;
 3. successo scolastico certificabile conseguito entro l'Anno scolastico-formativo 2019-2020 a seguito della frequenza presso Istituzioni scolastiche e formative non rientranti tra quelle indicate nel precedente punto 2), che applichino metodologie didattiche e di sostegno che hanno consentito il successo stesso;
 - b) avere la residenza nel territorio della regione Veneto.
4. Il contributo non può essere concesso qualora lo studente sia già in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Articolo 3
Spese per l'insegnante di sostegno

1. È concesso prioritariamente agli studenti disabili un contributo fino all'importo massimo di € 15.000,00, per le spese per il personale insegnante impegnato, durante l'orario scolastico o formativo, in attività didattica di sostegno di cui all'articolo 1, comma 2.

Articolo 4
**Importi massimi del contributo per le spese relative
a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza**

1. L'importo effettivo del contributo per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza, è determinato sulla scorta dei parametri di cui al presente articolo, in relazione al numero delle domande validamente presentate, in rapporto proporzionale allo stanziamento disponibile, detratta la quota destinata per le spese per il personale insegnante impegnato, durante l'orario scolastico o formativo, in attività didattica di sostegno di cui all'articolo 3.
2. Per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza di cui all'articolo 1, comma 1, è concesso un contributo fino agli importi massimi di cui alla seguente tabella, dipendenti dalla fascia di ISEE e dal livello scolastico/formativo frequentato:

Fasce di ISEE	Livello scolastico/formativo		
	Primaria	Secondaria di primo grado	Secondaria di secondo grado Formativa del secondo ciclo
1 (da € 0 a € 15.000,00)	900,00	1.350,00	1.950,00
2 (da € 15.000,01 a € 30.000,00)	390,00	780,00	1.150,00
3 (da € 30.000,01 a € 40.000,00)	310,00	540,00	780,00

3. Agli studenti disabili, per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza di cui all'articolo 1, comma 1, è concesso, con priorità sugli studenti normodotati, un contributo pari all'80% degli importi massimi della Fascia 1 del precedente comma 2, a seconda del livello scolastico/formativo frequentato.
4. Agli studenti appartenenti a famiglie numerose (con parti trigemellari o con numero di figli pari o superiore a quattro), per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza di cui all'articolo 1, comma 1, è concesso, con priorità sugli studenti normodotati, un contributo pari all'80% degli importi massimi della Fascia 1 del precedente comma 2, a seconda del livello scolastico/formativo frequentato.
5. Soddisfatte le riserve di cui ai precedenti commi 3 e 4, agli studenti normodotati per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza di cui all'articolo 1, comma 1, è concesso un contributo utilizzando le risorse residue che saranno distribuite proporzionalmente tra gli aventi diritto, secondo la tabella di cui al precedente comma 2.
6. Qualora fossero disponibili risorse che consentissero di attribuire agli studenti normodotati l'80% del massimo contributo concedibile, le eventuali ulteriori risorse ancora disponibili saranno attribuite

proporzionalmente a tutte le categorie di aventi diritto con le modalità per essi determinate dal presente articolo.

Articolo 5

Cumulabilità con altri contributi

1. Per lo stesso tipo di spesa, il contributo è cumulabile con altri contributi e, in ogni caso, non può consentire di superare la spesa complessiva sostenuta.
2. Qualora al momento della presentazione della domanda il richiedente avesse già ottenuto altri contributi per il medesimo tipo di spesa, dovrà indicare la spesa sostenuta al netto dei contributi già ottenuti.

Articolo 6

Procedura

1. Il richiedente:

dal 2/3/2020 ed entro il termine perentorio del 2/4/2020 (ore 12,00):

- a) compila ed invia via web la domanda di "BUONO-SCUOLA", seguendo le istruzioni che troverà nel sito internet: <http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb>, nella parte riservata al RICHIEDENTE;
- b) si reca presso l'Istituzione scolastica-formativa frequentata dallo studente ed esibisce i seguenti documenti:
 - un proprio documento di identità/riconoscimento;
 - se cittadino non comunitario: il proprio titolo di soggiorno valido;
 - domanda firmata con il codice identificativo;oppure, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, invia all'Istituzione scolastica-formativa copia dei suindicati documenti, nonché la domanda firmata, con una delle seguenti modalità:
 - fax;
 - raccomandata (al fine del rispetto del termine farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante);
 - all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC):
 - tramite mail dalla propria casella di posta elettronica certificata (cosiddetta PEC-ID);
 - tramite la propria casella di posta elettronica non certificata a seguito di processo di scansione;
 - tramite la propria casella di posta elettronica non certificata, con richiesta sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata;
 - tramite la propria casella di posta elettronica non certificata, utilizzando la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei Servizi;
- c) dichiara, nel modulo di domanda, tutti i dati ivi prescritti, in via sostitutiva delle relative certificazioni ed atti di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
Lo stesso dichiara di aver conoscenza che, in caso di concessione del contributo, si applicano l'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000 e le altre norme vigenti in materia di controllo della veridicità delle dichiarazioni rese.

2. L'Istituzione scolastica-formativa:

- a) dà la più ampia diffusione all'iniziativa;
- b) fino al 28/2/2020, nella persona del Dirigente dell'Istituzione scolastica-formativa, ha la possibilità di iscriversi alla procedura informatica, presentando via web alla Regione del Veneto la **DOMANDA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA "BUONO-SCUOLA"**, che troverà nella pagina internet: <http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb>, nella parte riservata al DIRIGENTE SCOLASTICO;
- c) dal 2/3/2020 ed entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 20/4/2020: ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, conferma la corrispondenza di alcuni dati dichiarati dal richiedente nella domanda di contributo, seguendo le istruzioni che troverà nel sito internet: <http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb> ed invierà le domande, esclusivamente via web, alla Regione del Veneto.

L'Istituzione scolastica-formativa risulta responsabile dell'istruttoria e dell'invio delle domande alla Regione.

3. La Regione:

entro l'8/5/2020, con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, assegna il contributo alle famiglie.

Articolo 7**Comunicazione ai beneficiari**

- 1. I richiedenti prendono conoscenza dell'esito della propria domanda mediante accesso al sito internet: <http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb>, parte "Riservato ai richiedenti", link "Accedi a Risorse assegnate", seguendo le istruzioni ivi contenute, che consentiranno di conoscere esclusivamente la propria posizione personale.
- 2. I soggetti non ammessi possono proporre contro il provvedimento di rigetto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale e ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di rigetto sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Articolo 8**Cause di esclusione dal contributo**

Sono cause di esclusione dal contributo:

- a) la compilazione della domanda su un supporto diverso dal modulo web di domanda;
- b) l'essere il richiedente un soggetto diverso da uno dei seguenti: soggetto esercente la responsabilità genitoriale; studente iscritto (se maggiorenne);
- c) la residenza dello studente fuori della regione Veneto;
- d) la frequenza di tipi di Istituzione diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a);
- e) la carenza dell'ISEE 2020 del richiedente e del suo nucleo familiare;
- f) l'ISEE del richiedente e del suo nucleo familiare superiore ad € 40.000,00 (se lo studente è normodotato) o ad € 60.000,00 (se lo studente è disabile);
- g) il non sostenimento della spesa, o la spesa di tipo non ammissibile ai sensi dell'articolo 1;
- h) la spesa per iscrizione e frequenza di importo inferiore ad € 200,00;
- i) la carenza di compilazione della domanda nel modulo web entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 2/4/2020;

- l) la carenza di esibizione, o di invio secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lett. b), da parte del richiedente, all'Istituzione scolastica-formativa frequentata, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 2/4/2020, dei seguenti documenti:
- documento di identità/riconoscimento valido del richiedente;
 - in caso di richiedente avente cittadinanza non comunitaria: titolo di soggiorno valido del richiedente;
 - domanda firmata con il codice identificativo;
- m) la carenza di conferma, da parte dell'Istituzione scolastica-formativa frequentata, anche di uno solo dei seguenti dati:
- identità del richiedente;
 - iscrizione dello studente all'Istituzione scolastica-formativa nell'Anno scolastico-formativo 2019-2020;
 - in caso di iscrizione ad un'Istituzione formativa accreditata:
frequenza nell'Anno scolastico-formativo 2019-2020 di un percorso triennale di istruzione e formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale o di un percorso di quarto anno per il conseguimento del diploma professionale ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, compresi i percorsi del sistema duale, attivati in attuazione dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015;
 - spesa per iscrizione e frequenza;
 - in caso di studente disabile, con insegnante di sostegno fornito dall'Istituzione scolastica-formativa:
spesa per l'insegnante di sostegno;
 - in caso di studente disabile, con insegnante di sostegno fornito dalla famiglia:
presenza dell'insegnante di sostegno presso l'Istituzione scolastica-formativa;
- n) la carenza di invio via web della domanda alla Regione del Veneto, da parte dell'Istituzione scolastica-formativa, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 20/4/2020.

Articolo 9

Comunicazioni obbligatorie

1. In caso di errore nella dichiarazione delle coordinate bancarie/postali e della residenza del beneficiario, la somma concessa resterà a disposizione presso la Regione del Veneto fino alla richiesta scritta del richiedente e, comunque, fino al compimento della prescrizione.
2. In caso di variazione delle coordinate bancarie/postali e della residenza del beneficiario, quest'ultimo dovrà comunicare alla Regione del Veneto la variazione prima della liquidazione del contributo.
3. Qualora la comunicazione della variazione non fosse effettuata, il contributo concesso resterà a disposizione presso la Regione del Veneto, fino a richiesta scritta del richiedente e comunque fino al compimento della prescrizione.

Articolo 10

Conservazione della documentazione giustificativa delle spese

1. Il richiedente deve conservare la documentazione della spesa per 5 anni, decorrenti dalla data di riscossione del contributo.
2. Se entro tale termine ne è richiesta l'esibizione, la mancata presentazione comporta il rigetto della domanda o la decadenza dal contributo.

Articolo 11**Controlli della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà**

1. Se il beneficiario è sottoposto al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rese, la Regione può chiedergli l'esibizione della documentazione relativa alla spesa sostenuta.
2. Se il richiedente non fornisce la documentazione richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, la domanda è rigettata o il beneficiario decade dal contributo ottenuto, a seconda che il provvedimento di assegnazione del contributo sia stato o meno già adottato.
3. Per l'effettuazione del controllo di cui al comma 1, la Regione del Veneto si avvarrà, oltre agli altri accessi, anche dell'accesso alla seguente banca dati: attestazioni ISEE (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale).
4. La comunicazione di avvio del procedimento di controllo sarà inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il richiedente prenderà conoscenza dell'esito del procedimento di controllo mediante l'accesso al sito internet: <http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb> entro 180 giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata.

Articolo 12**Tutela della privacy**

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 10/8/2018, n. 101 di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE – GDPR e secondo le finalità connesse all'espletamento del bando.

Il trattamento dei dati sarà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con strumenti cartacei ed informatizzati.

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Il Titolare del trattamento dei dati è: Regione del Veneto - Giunta regionale, con sede a Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901.

Il Delegato al trattamento, ai sensi della DGR n. 596 del 8 maggio 2018, è il Direttore della U.O. Istruzione e Università, Dott. Franco Sensini.

Il *Data Protection Officer* ha sede presso Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 – 30121 Venezia, email: dpo@regione.veneto.it.

